



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 247 TFT 05 del 18 gennaio 2022

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2021/2022 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale é esclusivamente il seguente:

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 04 gennaio 2022

DEFERIMENTI

Procedimento n.06/B

V.Presidente Avv. Salvatore Priola – relatore

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente Avv. Manfredi Lanza

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. GHARBI Jihad, all'epoca dei fatti Presidente della Società S.S.D. MARSALA CALCIO a.r.l.
- 2) S.S.D. MARSALA CALCIO a.r.l.

Con nota del 10 dicembre 2021, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Gharbi Jihad, all'epoca dei fatti Presidente e Amministratore Unico della Società S.S.D. Marsala Calcio arl. e la società S.S.D. Marsala Calcio a.r.l., per rispondere:

Gharbi Jihad della violazione dell'art. 4 comma 1 dell'art. 31 commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94 ter comma 11 delle NOIF, per non avere pagato al calciatore Ivan Ivandin Ginidis Inzoudine, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, la somma accertata dalla C.A.E. presso la LND con pronuncia Prot. 104/CAE/2020-21, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 385 del 28 giugno 2021, comunicata alla S.S.D. Marsala Calcio a.r.l. a mezzo PEC, dalla stessa ricevuta in data 28.06.2021:

La società S.S.D. Marsala Calcio a.r.l. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Gharbi Jihad così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale ha, pertanto, chiesto a questo Tribunale Federale Territoriale di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.

All'udienza del 4 gennaio 2022, è comparso il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandro Boscarino, il quale ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione di mesi sei di inibizione di Gharbi Jhiad, nonché l'ammenda di €. 500,00 e la penalizzazione della S.S.D. Marsala Calcio a.r.l. di un punto.

Nonostante fossero stati ritualmente convocati, nessuno è comparso per gli incolpati.

La richiesta della Procura Federale merita accoglimento.

Invero, dagli atti del fascicolo risulta che, a seguito di rituale reclamo dell'interessato, la CAE presso la LND, con pronuncia Prot. 104/CAE/2020-21, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 385 del 28 giugno 2021, comunicata alla S.S.D. Marsala Calcio a.r.l. a mezzo PEC dalla stessa ricevuta in data 28.06.2021, la Commissione Accordi Economici aveva condannato la S.S.D. Marsala Calcio a.r.l. a corrispondere la somma di € 4.200,00 al sig. Ivan Ivandin Ginidis Inzoudine

Nonostante la rituale notifica della decisione, la Società Marsala Calcio e, per essa, il

Presidente e Amministratore Unico Gharbi Jhiad, dotato di poteri di rappresentanza della stessa, ha omesso di provvedere al pagamento nei termini previsti dalla normativa federale.

Risultano integrate, pertanto, le violazioni contenute nel capo di incolpazione formulato dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- Al Sig. Gharbi Ghiad, all'epoca dei fatti Presidente della Società S.S.D. Marsala Calcio a.r.l., mesi sei di inibizione;
- Alla S.S.D. Marsala Calcio a.r.l., ammenda di €. 500,00 nonché punti uno di penalizzazione da scontare nell'eventuale campionato di competenza.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma del C.G.S.

Il V.Presidente relatore
Avv. Salvatore Priola

Riunione del giorno 18 gennaio 2022

Il sostituto Procuratore Federale Avv. Cristiano Pasero é intervenuto tramite collegamento in teleconferenza.

DEFERIMENTI

Procedimento n.07/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Sandro Geraci
Componente Avv. Accursio Gallo
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. MANDANICI DOMENICO, all'epoca dei fatti dirigente della A.S.D. Meriense;
- 2) Sig. CICCARI NICOLA, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Meriense.
- 3) A.S.D. MERIENSE

La Procura Federale con atto Prot. 004484/18phi21-22/PM/ps del 20 dicembre 2021 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, per rispondere delle seguenti violazioni:

- a) il sig. Mandanici Pietro, all'epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Meriense, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara San Vito Lo Capo – Meriense del 22.6.2021 valevole per il Campionato di serie C1 di Calcio a 5, rivolto frasi offensive nei riguardi del sig. Antonino Ignazzitto (Organo tecnico A.I.A. del Comitato Regionale Arbitri Sicilia) e del sig. Fabio Luciano Antonio, arbitro effettivo della Sezione di Caltanissetta presente in tribuna in

qualità di spettatore, nonché nei confronti degli Organi federali, ed in particolare del delegato regionale di Calcio a 5 sig. Maximiliano Bircler, non presente alla gara;

b) il sig. Cicciari Nicola, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Meriense, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver riferito circostanze non veritiere in occasione dell'audizione del 7.10.2021 resa dinanzi al collaboratore della Procura Federale, in ordine alla condotta offensiva posta in essere dal sig. Mandanici Pietro nei riguardi del sig. Antonino Ignazzitto (Organo tecnico A.I.A. del Comitato Regionale Arbitri Sicilia) e del sig. Fabio Luciano Antonio, arbitro effettivo della Sezione di Caltanissetta, nonché nei confronti degli Organi federali, ed in particolare del delegato regionale di Calcio a 5, sig. Maximiliano Bircler, in occasione della gara San Vito Lo Capo – Meriense del 22.6.2021 valevole per il Campionato di serie C1 di Calcio a 5; il sig. Cicciari, in particolare, in occasione dell'audizione appena citata rappresentava fatti e circostanze volte a negare la condotta del Mandanici la cui responsabilità è comprovata dalle risultanze dell'attività istruttoria;

c) la società A.S.D. Meriense, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte poste in essere dai sigg.ri Mandanici Pietro e Cicciari Nicola, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Fissata la comparizione delle parti, all'udienza odierna per la Procura Federale è comparso con collegamento da remoto il Sostituto Procuratore nella persona dell'Avv. Cristiano Pasero il quale ha insistito nei motivi di deferimento ed ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a carico del sig. Mandanici Pietro, all'epoca dei fatti dirigente della A.S.D. Meriense, mesi nove di inibizione;
- a carico del Sig. Cicciari Nicola, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Meriense, mesi tre di inibizione;
- a carico della A.S.D. Meriense, ammenda di euro 900,00.
- Nessuno è comparso per i deferiti benché regolarmente citati, né gli stessi nei termini hanno depositato memorie difensive o documenti a discolpa.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano da ritenere responsabili di quanto rispettivamente loro ascritto nei limiti che seguono.

In particolare, si evidenzia che quanto contestato nei capi di incolpazione risulta provato nei confronti di tutti i soggetti deferiti dalla Procura Federale.

Preliminarmente deve osservarsi che tutti i fatti di cui si discorre si collocano nell'ambito della gara San Vito Lo Capo – Meriense del 22 giugno 2021, relativa al Campionato di serie C1 di Calcio a 5.

Con riferimento al sig. Mandanici, all'epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Meriense, si ritengono effettivamente poste in essere le condotte specificate nell'atto di deferimento della Procura Federale, concernenti in specie offese perpetrate nei confronti di Organi Federali e di rappresentanti della categoria arbitrale.

Risulta infatti provato, considerate le dichiarazioni tra loro assolutamente compatibili e concordanti rese, in sede di formale audizione, dai sigg.ri Vitale, Amico e Cavarretta, rispettivamente Presidente della Sezione A.I.A. di Caltanissetta, Delegato Provinciale della F.I.G.C. di Caltanissetta e Osservatore arbitrale della Sezione A.I.A. di Caltanissetta, tutti presenti alla gara come spettatori, nonché quelle rese da due dei soggetti offesi, sig. Luciano e Ignazzitto, anch'essi presenti, che il Mandanici, collocatosi in tribuna anche a detta dello stesso nel corso della gara predetta, rivolgeva diverse frasi offensive tanto nei confronti dei rappresentanti della categoria arbitrale (sigg.ri Ignazzitto e Luciano) quanto nei riguardi di Organi Federali.

Le diverse dichiarazioni rese dai soggetti di cui sopra appaiono concordi nel riferire che le condotte ingiuriose, più volte reiterate dal Mandanici, avevano ad oggetto frasi “molto offensive” nei confronti dei sigg.ri Ignazzito e Luciano e degli Organi Federali, in specie nei confronti del sig. Bircler, non presente all’incontro.

Alla luce di tali considerazioni, di cui appare palese la concordanza, risultano per contro eccessivamente generiche le contrapposte affermazioni rese dallo stesso Mandanici e riportate nel verbale di audizione del 15/10/2021, il quale si limitava ad affermare di non aver rivolto “alcuna frase offensiva nei confronti del sig. Ignazzito ... mentre non ho potuto farlo nei confronti del sig. Bircler perché questi non era presente ... il sig. Luciano non lo conosco”.

Anche con riguardo poi al sig. Cicciari, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Meriense, questo Tribunale ritiene provate le accuse specificamente sollevate dalla Procura Federale.

Il Cicciari, infatti, come risulta dal relativo verbale di audizione del 7/10/2021, dopo aver dichiarato di essere genero del sig. Mandanici e di trovarsi in campo come dirigente accompagnatore nel corso della gara di cui si discorre, negava categoricamente quanto riferito dalla Procura Federale, affermando di non aver sentito nessun insulto da parte del Mandanici, sia nei confronti degli Organi Federali che dei sigg.ri Luciano e Ignazzito. In considerazione di quanto rilevato in precedenza, si ritiene quindi che il Cicciari abbia riferito circostanze non veritiere in occasione dell’audizione del 7/10/2021 resa dinanzi al collaboratore della Procura Federale.

Alla declaratoria di colpevolezza in capo ai predetti tesserati consegue la responsabilità della società anch’essa deferita.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- al sig. Mandanici Pietro, all’epoca dei fatti dirigente della A.S.D. Meriense, mesi sei di inibizione;
- al Sig. Cicciari Nicola, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Meriense, mesi due di inibizione;
- alla A.S.D. Meriense, ammenda di euro 500,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti federite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse parti, in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 del C.G.S.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 18 gennaio 2022

IL SEGRETARIO
Wanda COSTANTINO

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA